

MEMORANDUM DI INTESA

TRA

**IL DIPARTIMENTO PER LO SPORT DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI E IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DA UNA
PARTE,**

E

**LA SEGRETERIA DI STATO PER LO SPORT
E LA SEGRETERIA DI STATO PER L'ISTRUZIONE E LA
CULTURA, L'UNIVERSITÀ E LA RICERCA SCIENTIFICA, LE
POLITICHE GIOVANILI
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO, DALL'ALTRA PARTE**


Il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Istruzione e del Merito della Repubblica Italiana, da una parte, e la Segreteria di Stato per lo Sport e la Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura, l'Università e la Ricerca Scientifica, le Politiche Giovanili della Repubblica di San Marino, dall'altra parte, di seguito denominati individualmente la "Parte" e congiuntamente le "Parti".

ANIMATE dal comune desiderio di rafforzare la cooperazione nel campo della pratica sportiva amatoriale e agonistica in età scolare e nel campo delle politiche giovanili, anche nel quadro della comune appartenenza alle Organizzazioni europee ed internazionali che operano in questi settori;

CONSIDERATO il ruolo fondamentale che le giovani generazioni rivestono nella società e la volontà di prevenire il disagio giovanile in tutte le sue forme anche attraverso la cultura dei valori educativi dello sport e del *fair play*;

CON IL COMUNE OBIETTIVO DI:

- contribuire a implementare una sana e permanente educazione alla pratica sportiva sin dall'età scolare;



- incentivare attività motorie e sportive anche come strumento di prevenzione delle malattie, di promozione del benessere e di orientamento verso corretti stili di vita;
- veicolare lo sviluppo dell'educazione fisica e sportiva per tutti gli atleti e le atlete attraverso attività congiunte e condivise;
- prevenire la dispersione scolastica e ridurre i fenomeni di marginalità sociale attraverso lo sviluppo delle attività motorie e sportive come mezzo di coesione sociale;
- sviluppare metodologie didattiche e strategie pedagogiche innovative nell'ambito dell'educazione fisica e sportiva, volte a potenziare la cultura del benessere e finalizzate all'acquisizione di competenze trasversali, quali quelle digitali e di cittadinanza, anche riguardanti sani stili di vita e la prevenzione di atteggiamenti che possano causare comportamenti violenti o devianti;
- incoraggiare percorsi educativi interdisciplinari di educazione motoria, fisica e sportiva, finalizzati a contrastare ogni forma di devianza giovanile e a diffondere la cultura della sana e corretta educazione alla pratica sportiva, in contrapposizione alla violenza di genere e alle discriminazioni di ogni tipo, alla violenza in particolare collegata allo sport, al doping, all'abuso di fumo, di alcol o all'assunzione di stupefacenti, così da contribuire all'integrazione e all'inclusione sociale in una prospettiva di orientamento e di inserimento nel mercato del lavoro anche attraverso lo sviluppo di conoscenze e competenze sportive;
- rafforzare la pratica ludico-motoria e sportiva per gli alunni e le alunne di ogni ordine e grado con disabilità e ampliare le attività inclusive attraverso la pratica sportiva;
- stimolare e diffondere la cultura dell'uguaglianza - favorendo la partecipazione femminile a tutti i livelli di pratica sportiva e nei diversi contesti organizzativi, di direzione e conduzione delle attività sportive;
- promuovere un'offerta formativa di alto e qualificato profilo, competitiva, flessibile e in linea con il contesto comunitario e internazionale;



CONSIDERATO il ruolo primario che lo Sport ha a tutti i livelli, e il suo alto valore formativo nell'educazione con ottenuta dignità scientifica;

RICONOSCENDO CHE:

- lo Sport, inteso come strumento educativo e sociale, è in grado di trasmettere modelli di vita e pratiche di comportamento virtuose;
- lo Sport permette di accrescere le relazioni sociali, favorendo l'integrazione, l'inclusione, il rispetto e la lealtà ed è inoltre riconosciuto come mezzo sostanziale necessario per il corretto sviluppo della persona;
- lo Sport è espressione piena della personalità di bambini, adolescenti ed adulti nonché una componente essenziale dello sviluppo psicofisico dell'essere umano;
- lo Sport è uno strumento che implementa il processo di maturazione basandolo sul confronto con gli altri e aiutando l'individuo alla creazione di un contesto culturale basato sul rispetto della persona e delle regole;
- le attività di movimento sono occasioni essenziali atte a privilegiare la creatività e l'investimento emotivo in processi che accompagnano l'individuo ad una propria consapevolezza, alla crescita dell'autostima, alla capacità di iniziativa;
- il diritto e l'importanza della pratica sportiva e dell'attività motoria, intesa come diritto di promozione umana, sociale, educativa e culturale, sono riconosciute dagli Stati per la loro funzione sociale, valorizzando il ruolo del volontariato e dell'associazionismo sportivo come strumento culturale ed educativo nella promozione del rispetto delle regole e della solidarietà ed in un'ottica di promozione di strette forme di collaborazione finalizzata alla massima diffusione dell'attività sportiva;

VISTA la "Carta Internazionale per l'Educazione Fisica, l'Attività Fisica e lo Sport" adottata nel 2015 dalla Conferenza Generale dell'UNESCO, che rappresenta l'espressione e il consenso della comunità internazionale circa il ruolo che rivestono l'educazione fisica e lo sport nello sviluppo personale e globale dell'essere umano, qualificandoli come diritto fondamentale nel sistema globale che permette di sviluppare le attitudini della persona;



VISTO il “Progetto didattico sperimentale Studenti-atleti di alto livello”, istituito con D.M. n. 43/2023 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, destinato a studenti-atleti di Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie e che permette a studentesse e studenti impegnati in attività sportive di rilievo nazionale, di conciliare il percorso scolastico con quello agonistico attraverso la formulazione di un Percorso Formativo Personalizzato (PFP);

VISTO il “Protocollo d’Intesa Progetto Studente – Atleta di Alto Livello” del 08 ottobre 2024 - redatto nell’ambito dell’Accordo Quadro tra la Segreteria di Stato per il Lavoro e lo Sport, la Segreteria di Stato per l’Istruzione e le Politiche Giovanili, la Segreteria di Stato per la Sanità e il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese del 21 dicembre 2023, approvato con Delibera del Congresso di Stato n. 40 del 14 dicembre 2023 - destinato a studenti atleti di alto livello iscritti alla Scuola Media, alla Scuola Superiore e al Centro di Formazione Professionale della Repubblica di San Marino, impegnati in attività agonistiche di particolare intensità e con alte prestazioni, e che permette a tali atleti di usufruire di un percorso formativo individualizzato al fine di supportarne la formazione scolastico-educativa;

CONSIDERATO CHE:

- l’istruzione della persona è riconosciuta come un bene e una priorità fondamentale per tutti i Paesi, per lo sviluppo morale, civile ed economico;
- la scuola, in sinergia con la famiglia, svolge un ruolo primario nella crescita e nella creazione di una società virtuosa ed è uno strumento prioritario per promuovere lo sviluppo sociale, economico e culturale, nonché personale di ogni individuo;
- l’attività sportiva riveste un ruolo fondamentale nel processo di crescita dei giovani, contribuendo allo sviluppo della loro personalità, alla corretta educazione alla salute e ad assumere comportamenti consapevoli che consentano di gestire il proprio benessere e la propria salute fisica e psichica;
- una specifica programmazione ludico-motoria e sportiva amplia le attività inclusive per gli alunni con disabilità;



- la promozione dell'attività sportiva nei giovani è uno degli obiettivi primari dell'autorità delegata di ciascuno dei due Stati in materia di sport, per i benefici che ciò comporta in tema di sviluppo psico-fisico e di salute, così come rilevato dall'OMS;

RITENUTA di fondamentale importanza l'alleanza tra le istituzioni sportive ed educative, nonché le autorità pubbliche dei due Paesi per creare una sinergia forte del binomio Sport ed educazione al fine di attivare una "contaminazione positiva" di valori universali;

CONSIDERATA la volontà di ideare, valutare ed analizzare progetti che possano essere congiuntamente realizzati;

VISTA la Convenzione di Amicizia e di Buon Vicinato fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, fatta a Roma il 31 marzo 1939 e successive modifiche;

VISTO l'Accordo di Collaborazione Culturale e Scientifica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, fatto a Roma il 21 marzo 2002;

hanno sottoscritto il seguente Memorandum d'Intesa (MdI):

ARTICOLO 1

Finalità della cooperazione

- 1) Le Parti attiveranno meccanismi stabili di reciproca cooperazione nel settore sportivo e formativo, con la predisposizione di specifici approfondimenti, al fine di:
 - a. sviluppare l'attività fisica nella Scuola, e promuovere i valori universali dello Sport, delle corrette abitudini alimentari e dei percorsi inclusivi;
 - b. promuovere lo sviluppo della personalità dei giovani e la loro preparazione al libero e responsabile esercizio dei diritti fondamentali;
 - c. monitorare l'evoluzione del mondo giovanile, dei suoi linguaggi e del suo sistema di valori;
 - d. favorire la crescita culturale, civile e sociale dei giovani attraverso la pratica sportiva e la condivisione dei valori universali dell'olimpismo;



- e. agevolare l'educazione ludico-motoria dei bambini e delle bambine e l'educazione motoria, pre-sportiva e sportiva degli alunni e delle alunne di ogni ordine e grado, rispettandone i naturali ritmi di sviluppo e le scelte personali;
- f. promuovere, sul piano normativo e amministrativo, la progressiva realizzazione di un sistema strutturato e coordinato di interventi che, a partire dal riconoscimento dei talenti, delle attitudini, delle inclinazioni e del merito degli studenti, e della centralità delle persona, li accompagni in maniera sempre più personalizzata a elaborare in modo critico e proattivo un loro progetto di vita, anche professionale, favorendo inoltre, nelle istituzioni scolastiche, quel clima di rispetto, responsabilità e serenità che, assicurando la qualità delle attività didattiche, garantisce il diritto allo studio.

ARTICOLO 2

Forme di cooperazione

1) La cooperazione tra le Parti ai sensi del presente MdI avrà ad oggetto i seguenti interventi:

- realizzare di comune intesa percorsi trasversali in ambito sportivo e scolastico e delle Politiche Giovanili;
- di comune intesa, individuare la Scuola, quale luogo di eccellenza deputato all'educazione, per trasmettere i valori della pratica sportiva, a beneficio dei ragazzi e con un conseguente miglioramento dello stato di salute di tutta la comunità;
- predisporre un progetto comune di attività motorie, fisiche e sportive nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzato alla partecipazione della totalità degli alunni, con particolare attenzione agli studenti con disabilità, secondo itinerari e processi organici e gradualmente di apprendimento commisurati alla loro età e al loro sviluppo;
- garantire un'ampia proposta sportiva che possa contrastare l'allenamento precoce in un unico sport in età scolastica;



- incentivare lo svolgimento di campagne informative che possano promuovere l'attività motoria e sportiva come strumento primario di tutela della salute e promuovere iniziative idonee a divulgare l'etica e la cultura sportiva quale strumento utile alla trasmissione dei valori universali per l'educazione dei ragazzi;
- riconoscere, anche con la collaborazione degli altri Ministeri competenti dei due Paesi, a condizione di reciprocità, il diritto allo studio degli alunni praticanti attività sportiva, in particolare se agonistica, al fine di coniugare la carriera scolastica con quella sportiva;
- collaborare all'organizzazione di incontri, convegni, laboratori nel campo dello Sport e delle Politiche Giovanili;
- organizzare scambi di esperienze su metodi, programmi e materiali didattici in uso nei rispettivi sistemi scolastici;
- promuovere modelli di percorsi educativi interdisciplinari comuni finalizzati a diffondere la cultura del contrasto della differenza di genere e delle discriminazioni di ogni tipo;
- incentivare le pari opportunità al fine di favorire la partecipazione a tutti i livelli di pratica sportiva e nei diversi contesti organizzativi.

ARTICOLO 3

Reciprocità del Progetto Studente-Atleta di alto livello

- 1) Le Parti riconosceranno reciprocamente i Progetti Studente-Atleta di alto livello dei rispettivi Paesi e lo status di "studente-atleta" acquisito in ciascuno dei due Paesi secondo i rispettivi ordinamenti e procedure.
- 2) Eventuali Percorsi formativi personalizzati ovvero Piani formativi sportivi già adottati, ai sensi del Progetto Studente-Atleta di alto livello dello Stato di appartenenza potranno essere confermati o rivisti e riadattati dalle istituzioni scolastiche dello Stato ospitante.



3) La conferma dello status di studente-atleta per gli anni scolastici successivi a quello di ingresso nel territorio italiano o sammarinese richiederà ogni anno la presentazione e l'accoglimento dell'istanza con le modalità e la tempistica delle relative procedure dello Stato ospitante.

ARTICOLO 4

Coordinamento e attuazione delle attività

- 1) Per il coordinamento e la supervisione dell'attuazione delle attività oggetto del presente MdI le Parti istituiranno un comitato congiunto, denominato "Tavolo di Lavoro per lo sviluppo del privilegio didattico-sportivo", formato dai rappresentanti delle Autorità nazionali competenti, fino ad un massimo di tre (3) rappresentanti per ciascun Paese.
- 2) Le Parti, attraverso i propri canali informativi, daranno diffusione al presente MdI al fine di promuovere la conoscenza delle iniziative realizzate in attuazione dello stesso e della eventuale documentazione prodotta.

ARTICOLO 5

Diritto applicabile

- 1) Il presente MdI sarà attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e sammarinese, nonché del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
- 2) Il presente MdI non costituisce un accordo internazionale da cui possano derivare diritti e obblighi ai sensi del diritto internazionale. Nessuna clausola del presente MdI sarà interpretata e attuata quale obbligo o impegno giuridicamente vincolante per le Parti.



ARTICOLO 6

Divergenze

Qualsiasi divergenza nell'interpretazione e/o attuazione del presente MdI sarà risolta amichevolmente, tramite consultazioni e negoziati diretti tra le Parti.

ARTICOLO 7

Finanziamento

- 1) La partecipazione al “Tavolo di Lavoro per lo sviluppo del privilegio didattico-sportivo”, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente MdI, sarà a titolo gratuito e senza oneri a carico del bilancio degli Stati delle Parti.
- 2) Le attività previste dal presente MdI saranno attuate dalle Parti nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie senza oneri aggiuntivi per i bilanci ordinari della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino.

ARTICOLO 8


Protezione dei dati personali

Ciascuna Parte garantirà la protezione dei dati personali ricevuti dall'altra Parte per lo svolgimento delle attività previste dal presente MdI, non trasferendoli a terze parti e, comunque, non trattandoli in modo incompatibile con le finalità definite senza il previo consenso scritto dell'altra Parte.

ARTICOLO 9

Disposizioni finali

- 1) Il presente MdI acquista efficacia dalla data della firma.
- 2) Il presente MdI rimarrà valido per tre (3) anni e sarà automaticamente rinnovato per un ulteriore periodo di un (1) anno, a meno che una delle Parti non notifichi all'altra Parte la sua intenzione di porvi fine sei (6) mesi prima della data prevista per il rinnovo.



3) In caso di cessazione del presente MdI, le sue disposizioni continueranno ad applicarsi per le attività intraprese durante il periodo della sua validità, fino al completamento delle stesse.

4) Le Parti possono emendare il presente MdI per iscritto di comune intesa.

Firmato a Roma il 28 novembre 2024 in due originali in lingua italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

**Per il Dipartimento per lo Sport
della Presidenza del Consiglio
della Repubblica Italiana**



**Per la Segreteria di Stato per lo
Sport della Repubblica di San
Marino**



**Per il Ministero dell'Istruzione e
del Merito della Repubblica
Italiana**



**Per la Segreteria di Stato per
l'Istruzione e la Cultura,
l'Università e la Ricerca
Scientifica, le Politiche Giovanili
della Repubblica di San Marino**

